



REPUBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	32,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	9,18
Totale spese	€	57,18

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Anna Luisa CARRA Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice relatore

dott. Raimondo NOCERINO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 59/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69638** del registro di segreteria,

promosso sul conto giudiziale n. **90904** con relazione depositata in

data 11 settembre 2024 nei confronti di **GIANDOLFO Maria** (c.f.

GNDMRA72E61E233E), nata a Gualtieri Sicaminò il 21 maggio 1972,

nella qualità di rappresentante legale della GIOMAR s.r.l. (codice

fiscale/p.i. 02683140830), con sede legale in Milazzo via Ten. La Rosa

n. 1, agente contabile per la riscossione dell'imposta di soggiorno

della struttura ricettiva “La CHICCA PALACE HOTEL”, per l’anno

2020.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, il Pubblico

Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Adriana La Porta.

Ritenuto in

FATTO

I. Nella relazione che ha dato avvio al presente giudizio il magistrato

incaricato riferiva che nel territorio di Milazzo l'imposta di soggiorno

era stata introdotta con il regolamento approvato dal Commissario

Straordinario n.13 del 16 aprile 2015, richiamandone alcune

disposizioni, fra le quali l'art. 5, che fissava in 2,00 euro al giorno a

persona l'importo dell'imposta che gli ospiti degli alberghi a 4 stelle,

come il "La Chicca Palace Hotel", erano tenuti a versare; l'art. 6, che,

al comma 2, prevedeva gli obblighi di comunicazione al Comune, e

l'art.7, riguardante la riscossione dell'imposta da parte del gestore

della struttura e il successivo versamento del gettito nelle casse

dell'ente.

Si precisava, inoltre, che la disciplina d'interesse, in seguito, era stata

incisa dalle deliberazioni consiliari n.27 del 23 marzo 2017,

modificativa della misura dell'imposta, e n. 62 del 26 giugno 2023,

che, all'art. 13, introduceva la possibilità di rateizzare gli importi

dovuti dal gestore, a condizione, per gli importi superiori a 10.000, 00

euro, della prestazione di una cauzione.

II. Il magistrato relatore, passando a trattare del conto giudiziale

relativo alla gestione dell'imposta di soggiorno della struttura

ricettiva la Chicca Palace Hotel per il 2020, reso dalla signora

Giandolfo Maria, evidenziava le seguenti circostanze.

Il conto era stato depositato il 13 maggio 2024, sprovvisto del visto di

regolarità e corredato della determina di non parificazione n. 1033 del

7 maggio 2024.

Nel corso dell'istruttoria, con nota n.1776 del 5 giugno 2024, veniva

richiesta la documentazione necessaria al fine di procedere all'esame del conto, riscontrata da parte del Comune con la nota prot. n. 2068 del 4 aprile 2024.

In esito all'esame del conto, l'imposta riscossa nel 2020 risultava pari a euro 3.144,00; nulla, però, era stato riversato nelle casse del Comune.

Per completezza, il magistrato riferiva che l'agente aveva intrattenuto con il Comune un'interlocuzione relativa alla rateizzazione di quanto dovuto, senza tuttavia, inoltrare la relativa istanza.

III. Tenuto conto di quanto precede, all'agente contabile veniva contestato il mancato riversamento di euro 3.144,00, chiedendosene la condanna per tale importo, oltre agli interessi legali dalla debenza e sino al soddisfo.

IV. Con decreto presidenziale notificato tramite il Comune di Milazzo nelle mani dell'agente contabile il 2 ottobre 2024, era stata fissata l'udienza del 12 febbraio 2025.

V. Il 13 gennaio 2025, il Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni, con le quali, aderendo alla prospettazione del magistrato istruttore, chiedeva la condanna dell'agente contabile.

VI. La GIOMAR s.r.l. non faceva pervenire nessuna memoria o documentazione.

VII. All'udienza del 12 febbraio 2025, il Pubblico Ministero, ribadendo l'adesione alle determinazioni del magistrato istruttore, concludeva insistendo nella richiesta di condanna dell'odierna convenuta.

La causa, quindi, è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare si osserva che la convenuta è stata correttamente qualificata come agente contabile con le conseguenze dell'applicabilità del relativo regime e del radicamento della giurisdizione in capo alla Corte dei conti.

Tale impostazione deve essere confermata anche in esito alla modifica apportata all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 mediante l'introduzione - disposta dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 - di un comma 1-ter, che ha attribuito ai gestori delle strutture recettive la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Ciò a prescindere dall'applicabilità della nuova disciplina anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, secondo quanto stabilito da disposizione di interpretazione autentica recata dall'art. 5 *quinquies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, 10, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Si ritiene, al riguardo, di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale i mutamenti intervenuti non hanno intaccato il rapporto di servizio fra il comune beneficiario del tributo e il gestore della struttura ricettiva, che, in quanto incaricato del maneggio di denaro pubblico, assume il ruolo di agente contabile, insieme a quello di responsabile di imposta, che assolve a funzioni differenti (cfr. le sentenze della II Sezione

d'Appello n. 34/2024, n.91/2024, n.134/2024, n.135/2024, 166/2024

n.184/2024, n.262/2024 e n.264/2024 e quelle della I Sezione

d'Appello n. 107/2023 e n.387/2023).

2. Passando a vagliare le richieste del magistrato istruttore, si osserva

che il conto è accompagnato da un diniego di parifica, comunque,

integra la condizione di procedibilità che ne consente l'esame da

parte del Collegio (*cfr.* la sentenza di questa Sezione n. 98/2023,

confermata anche sul punto dalla locale sezione di appello con la

decisione n. 61/A/2024).

Dagli atti, e in particolare dal conto stesso e dalla determina n. 1033

del 7 maggio 2024, risulta che la riscossione dell'imposta di soggiorno

per il 2020 è stata pari a euro 3.144,00 e che il relativo importo non è

stato riversato nelle casse dell'ente locale.

Per altro verso, non sono emersi fatti impeditivi, che abbiano

ostacolato o reso difficoltoso l'adempimento dell'obbligo incombente

sul contabile.

In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere

dichiarata l'irregolarità della gestione in oggetto, con condanna del

contabile al pagamento di euro 3.144,00, oltre interessi legali, da

calcolarsi dalle singole scadenze fino al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando:

1) dichiara la irregolarità del conto 69638, e per l'effetto, condanna la

GIOMAR s.r.l., in persona del legale rappresentante Giandolfo Maria,

al pagamento in favore del Comune di Milazzo della somma di euro 3.144,00 (tremilacentoquarantaquattro/00 euro), oltre interessi legali, da computarsi a far data dalla scadenza di ciascuna obbligazione di riversamento e fino ad integrale soddisfo;

2) condanna altresì l'agente contabile al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato, che si liquidano in euro 77,78.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Adriana Parlato)

(dott. Anna Luisa Carra)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

firmato digitalmente